



COMUNE DI ALIMINUSA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 60 del 12.11.1998 Regolamento esecutivo con le modifiche apportate dal CO.RE.CO.

- art. 33 modif. con deliberazione di C.C. n. 4 del 27.03.2002
- art. 41 “ “ “ “ n. 15 del 11.08.2009
- artt. 19 e 20 “ “ “ “ n.26 del 08.09.2010
- art. 12 “ “ “ “ n.11 del 10.05.2011

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALIMINUSA

ART. 1 PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio Comunale tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 2 GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE”.

2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

3. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Del giuramento si redige processo verbale.

5. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

ART. 3 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surroga degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità ed, infine, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.

ART.4

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il Presidente. Nella prima votazione per la elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella seconda votazione risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Consiglio Comunale elegge altresì un Vice Presidente. Risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 5

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale; attiva le commissioni consiliari se costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha la facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e garantire l'ordine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'ente adeguatamente predisposte.

ART. 6

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo.
2. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla diretta elezione nella lista. In caso diverso si può costituire un gruppo misto con numero non inferiore a due componenti.

ART. 7
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e deve essere sentita sulla programmazione dei lavori del Consiglio.
3. Alla Conferenza dei capigruppo partecipa, senza diritto al voto il Sindaco o un Assessore dallo stesso designato.

ART. 8
RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni.

ART. 9
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. I lavori del Consiglio si svolgono secondo le riunioni ordinarie e viene presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio, può, inoltre, riunirsi su richiesta del Sindaco o per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica. In tali casi la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'organo stesso che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene recapitato alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune almeno cinque giorni consecutivi prima del giorno fissato per la riunione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Regolamento del Consiglio Comunale di Aliminusa – Palermo

6. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già inseriti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con le stesse modalità indicate nel presente articolo.

7. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta al balcone della sede del Municipio la bandiera nazionale ed europea.

ART. 10 ORDINE DEL GIORNO

Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, degli Assessori e le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art. 9 all'Albo Pretorio dell'Ente.

*** ART. 12 DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI**

1. Presso la segreteria del Comune saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni feriali prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al comma 5° dell'articolo 9.

Compatibilmente con le dotazioni tecnologiche dell'Ente e nei due giorni precedenti la seduta, ogni consigliere comunale, nell'esclusivo esercizio del proprio mandato ed al fine di una valida e più efficace informazione e preparazione alle sedute consiliari, accederà ad apposita area riservata del sito istituzionale del comune di Aliminusa per la visualizzazione *on line* delle proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno.

Le disposizioni contenute nel comma precedente costituiscono un servizio aggiuntivo rispetto al deposito degli atti presso la segreteria comunale ai sensi del 1° comma del presente articolo, e non determinano, nel caso di impossibilità di attuarne le previsioni, dovuta a specifici guasti tecnologici o impedimenti di qualsiasi tipo, vizi di legittimità della seduta o degli atti in essa deliberati.

ART. 13 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti di cui all'art. 32 della legge 08.06.1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1°, lett. e) della L.R. 11.12.1991 n. 48, e successive modifiche e integrazioni.

3. Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni sei mesi dal Sindaco sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta (art. 17 L.R. 16.04.1992 n. 7)

ART. 14 NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica

* art. 12 modificato con delibera C.C. n. 11 del 10.05.2011

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica; le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Nella seduta di cui al superiore comma 4) non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti ad informare il Presidente e/o il Segretario Comunale in caso di allontanamento dall'aula.

ART. 15

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
2. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Per le nomine e le designazioni la votazione nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 16

DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dell'O.EE.LL., i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

5. Il presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Comunale sull'assenza dei Consiglieri Alle sedute del Consiglio stesso e sulle giustificazioni adottate e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppi consiliari.

ART. 17
AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di norma le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'aula all'uopo destinata nella quale devono essere riservati i necessari posti al Sindaco e ai componenti della Giunta Municipale, al Segretario ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio ed ai rappresentanti delle forze dell'ordine.

2. Apposito spazio deve essere destinato al pubblico.

ART. 18
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

*** ART. 19 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
- 2) Nei casi in cui il Segretario Comunale, immediatamente prima o durante la seduta già convocata, risulti assente o impedito a svolgere il proprio ufficio per gravi ragioni personali o di salute, ovvero si astenga, le sole funzioni di verbalizzazione possono essere delegate al Consigliere Comunale più giovane di età, qualora, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, o per ragioni di estrema urgenza o per evitare all'Ente un danno grave causato dal possibile rinvio della seduta o per altre gravi e specifiche cause, decida di procedere comunque nella discussione e deliberazione di uno o più punti dell'odg.

*** ART. 20**
RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
- 2) Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

ART. 21

REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 22

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente sono posti all'ordine del giorno le eventuali comunicazioni del Presidente, il quale:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;
 - b) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
 - c) Invita il Sindaco a dare eventuali comunicazioni.
2. Sulle comunicazioni del Presidente il Consiglio può esprimere le proprie valutazioni.

ART. 23

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.

3. L'iniziativa delle proposte oltre ai responsabili degli uffici compete al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri.

ART. 24

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o di uno dei Consiglieri può essere deliberato l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a dieci minuti, possono prendere la parola un consigliere per gruppo.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 25

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE: DISCUSSIONE GENERALE

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'o.d.g. inizia con la relazione della proposta stessa.
2. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai consiglieri prima della discussione.

ART. 26

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chiede la parola, si procede senz'altro alla votazione.

ART. 27

FACOLTA' DI PARLARE

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova.

ART. 28

ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.

3. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
4. Nella discussione di ogni argomento del punto all'ordine del giorno ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
5. Durante l'esposizione della proposta ciascun Consigliere, previa assenso del Presidente, può chiedere ulteriori precisazioni su alcuni aspetti ben circostanziati della proposta e l'illustrazione di dati inerenti l'argomento trattato o in discussione.
6. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
7. Qualora il Presidente richiami due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a scostarsene, può togliergli la parola.

ART. 29 DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Gli oratori debbono parlare rivolti all'insieme del Consiglio.
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i quindici minuti.

ART. 30 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente regolamento o che disturbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

ART. 31 TUMULTO IN AULA

Quando sorga un tumulto nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi, può togliere la seduta.

ART. 32 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

1. E' fatto pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.

3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più dieci minuti, il proponente e un Consigliere per ciascun gruppo.

4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 33*

PRESENTAZIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni del documento da portare in discussione.

2. Fermo restando i termini e le modalità per la presentazione di emendamenti allo schema del bilancio approvato dalla Giunta Comunale, appositamente disciplinati dal vigente regolamento di contabilità, ogni Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione.

3. Della presentazione degli emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea, dopo che sono stati consegnati redatti per iscritto e firmati dai proponenti.

4. Il Presidente, sentito il Segretario Comunale e/o i Responsabili estensori della proposta, se presenti valutata la complessità dell'emendamento presentato, dispone se sottoporlo alla votazione nella seduta in corso, previa acquisizione dei pareri, oppure decidere di rinviare la discussione dell'intero argomento al fine di consentirne uno studio adeguato.

5. Il Presidente, assunta la decisione di cui al comma precedente nel caso in cui da questa ne consegue la trattazione dell'argomento in oggetto, apre la discussione.

6. Gli emendamenti possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi.

7. Chiusa la discussione il presidente, previa acquisizione, seduta stante, dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile, mette in votazione gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione.

8. Se gli emendamenti sono approvati l'intero testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti.

9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi.

ART. 34

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

* Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 27.03.2002

ART. 35
SISTEMI DI VOTAZIONI

1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, peralzata e seduta o per alzata di mano; sono a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
2. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 36
CONTROPROVA

1. La votazione per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale fa controprova di riferisce.

ART. 37
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del <SI> e del <NO>
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario. Ciascuno dei Consiglieri deve rispondere <SI> o <NO> ovvero <ASTENUTO>.

ART. 38
VOTAZIONE' PER SCRUTINIO SEGRETO

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare ciascun Consigliere personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.

6. eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e il segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio comunale, le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

ART. 39

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

ART. 40

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. I consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso in cui il Consigliere sia portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Parimenti ogni qualvolta il consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sarà dato atto nel processo verbale.
5. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno.

ART. 41 *

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge prescriba una maggioranza speciale nonché quelli disciplinati *infra*.
2. In conformità di quanto previsto dallo Statuto comunale, in caso di astensione facoltativa, i consiglieri che dichiarino di astenersi si computano nel quorum strutturale (ai fini della validità della seduta) ma non in quello funzionale: pertanto la deliberazione è approvata quando risulti ottenuta la maggioranza assoluta dei voti utilmente resi.
3. Per voto utilmente reso si intende esclusivamente il voto contrario e quello favorevole.
4. I consiglieri che intendano astenersi da una votazione hanno l'obbligo di comunicarlo al Presidente, una volta che questi abbia dichiarato chiusa la discussione.
5. Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, preveda, per l'elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
6. Lo Statuto del comune e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art.4 a legge 142/90 così come recepito e integrato dalla L.R. 48/91, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
7. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei voti utilmente espressi.
8. Le proposte respinte (che abbiano cioè ottenuto la maggioranza di voti contrari) non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa riunione o della riunione successiva, salva per quest'ultimo caso una loro riformulazione sostanziale. .
9. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

*Art. 41 Modificato con delibera C.C. n° 15 del 11.08.2009

ART.42

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "Il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

ART. 43

PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONE – INTERPELLANZE – MOZIONI

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'Amministrazione.
2. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

ART. 44

CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco, per sapere se determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su soggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

ART. 45

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo.
2. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i dieci minuti.
4. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è la risposta in trattazione, può peraltro essere ripresentata.

ART. 46

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

E' nella facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta.

ART. 47

CONTENUTO DELL' INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore circa i motivi della loro condotta, nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.

ART. 48

SVOLGIMENTO DELL' INTERPELLANZA

1. Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
2. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di dieci minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
4. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta solo ad uno dei firmatari ciascun gruppo.
5. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.
6. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

ART. 49

CONTENUTO DELLA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
2. Ogni Consigliere può presentare mozioni.

ART. 50

TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

1. La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art. 23, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Sindaco e agli Assessori.
4. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

ART. 51

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del successivo art. 53, comma 4.

ART. 52

CESSAZIONE DALLE CARICHE

1. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio.
2. La cessazione del Consiglio Comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte dell'Assessore Regionale EE.LL., secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
3. Nelle ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del CORECO ed all'Assessorato Reg. EE.LL. compete al Segretario Capo comunale.

4. Le competenze del Sindaco, della giunta e dei Consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'O.R.E.L. approvato con L.R. 15/3/63, n°16, e succ. modifiche ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

ART. 53
INDENNITA' DI PRESENZA

I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto alla indennità per effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.

ART. 54
RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Il Presidente del Consiglio potrà, in relazione alle esigenze che si presenteranno, nominare speciali delegazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Comunale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Amministrazione Provinciale, al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere particolari incarichi rappresentativi.

ART. 55
DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi e dei relativi atti allegati e preparatori, nonché copia di atti che vengono ritenuti opportuni all'espletamento del mandato.
2. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa a domicilio dei Consiglieri, e depositata presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Oltre all'elenco delle delibere adottate dalla Giunta sono trasmesse, al capogruppo, senza spesa, copia degli atti deliberativi e dei relativi atti allegati ove richiesti per iscritto.
4. Il rilascio avverrà a cura dell'ufficio di segreteria che l'effettuerà compatibilmente con le esigenze di ufficio e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso è garantita l'immediata visione degli atti previa richiesta scritta.

ART. 56
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 57
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le norme della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo regolamento, delle leggi regionali, di leggi e regolamenti speciali e dello Statuto.

ART. 58
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo di controllo e successiva pubblicazione all'Albo del Comune per la durata di 15 giorni.

Il presente regolamento: del Consiglio Comunale di Aliminusa

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
... 12/11/98 con atto n. 60
- 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/11/98 Al
o.s. 12/98.;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.),
nella seduta del 29/12/98 n. 240/98.
- 4) E' stato affisso all'Albo pretorio comunale dal 10/01/99 al
22/01/99 per giorni 15 consecutivi con la contemporanea pubblicazione allo
stesso albo pretorio.
- 5) E' entrato in vigore il

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ALIMINUSA

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto é stato pubblicato all'albo

Pretorio di questo Comune per gg. 15

consecutivi dal 10-01-PP al 26-01-PP

e contro di esso NON sono state presentate opposizioni o reclami.

Aliminusa, li 27-01-PP

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale

